



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	Nr. Progr.	27
	Data	06/07/2015
	Seduta Nr.	5

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
ALESSIO GINO	S	
PAPARELLA ILARIA	S	
RENESTO LUCA	S	
NOVO VITTORIO	S	
PIZZO SIMONA	S	
SCHIBUOLA LISA	S	
BARISON PIERPAOLO	S	
CALLEGARO ROBERTO	N	X
AGGIO DAVIDE	S	
GARDIN ANTONIO	S	
BARBIERI MATTEO	N	X
STOCCO FRANCESCO	S	
BERTI PAOLA	S	
Totale Presenti: 11		Totale Assenti: 2

Assessori Extraconsiliari

_____ Presente

Assenti Giustificati i signori:

CALLEGARO ROBERTO, BARBIERI MATTEO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: SCHIBUOLA LISA, AGGIO DAVIDE, STOCCO FRANCESCO

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Viene messa in votazione la mozione d'ordine del Sindaco di discutere i punti 4,5,6 e 7 in unica discussione;

Votazione: favorevoli 11 – contrari 0 – astenuti 0 . La mozione è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n.11 del 19/05/2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale di istituzione ed applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) , introdotta per la prima volta dalla legge 23.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) con effetto dal 1° Gennaio 2014;

si propone ora di apportare modifiche agli articoli 10, 23 e 36 del citato regolamento, per le motivazioni di seguito indicate:

l'articolo 1, comma 682, lettera a) punto 5) della legge di stabilità 2014 dispone che il Comune, con proprio regolamento di disciplina della TARI, individui le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

tale norma è stata oggetto sia di interventi ministeriali sia di un recente approfondimento da parte dell'IFEL che con nota in data 20/04/2015, ha fornito ai Comuni indicazioni in merito;

nello specifico, viene ritenuto opportuno che le percentuali di riduzione deliberate dal Comune non siano superiori al 50% , in quanto importi più elevati potrebbero dimostrare una prevalenza di produzione di rifiuti speciali cui dovrebbe conseguire la completa detassazione ai fini TARI;

si ritiene quindi di dover modificare il testo del comma 3 dell'attuale articolo 10 del regolamento comunale TARI con l'inserimento di una nuova categoria di attività, non prevista in precedenza, alla quale applicare la riduzione in oggetto;

il terzo periodo del comma 649 permette al Comune di detassare parti di aree dei magazzini in cui vi sia comunque una produzione di rifiuti speciali non assimilati, anche se non in modo continuativo e prevalente, ovvero superfici che secondo i criteri ordinari sarebbero comunque assoggettabili;

si ritiene quindi di dover integrare il testo dell'attuale art.10 con il comma 5 e la previsione di una detassazione di parte di aree di magazzini;

si ritiene , inoltre, recepire un ulteriore modifica prevista dall'art.9-bis della legge 28/3/2014 n.47 , per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE;

si integra pertanto l'art.23 con il comma 5;

si ritiene, ancora, necessario regolamentare in modo puntuale l'abbattimento riconosciuto alle utenze non domestiche in caso di recupero di rifiuti assimilati, esclusi gli imballaggi;

un ulteriore modificazione da apportare riguarda invece il comma 2 dell'articolo 36, che contiene la disciplina in materia di riscossione e più precisamente, le modalità di emissione dei solleciti di pagamento e degli avvisi di accertamento, con l'attuale previsione della notifica di due distinti e separati provvedimenti,

tenuto conto che nel Regolamento comunale di disciplina del precedente tributo per i rifiuti e servizi (TARES) ,applicato per il solo anno 2013 , è stata inserita una disposizione che consente l'emissione di un unico provvedimento con funzione sia di sollecito di pagamento che di avviso di accertamento , si reputa quindi opportuno inserire la medesima disposizione anche nel Regolamento comunale TARI , con conseguente semplificazione e riduzione dei tempi della procedura e minore onerosità per l'Ente dei costi di notifica;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.200, n.267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446;

Visto il decreto del ministero dell'Interno in data 13.05.2015, con il quale è stato differito al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica : favorevole;
- b) dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile : favorevole;

Acquisito altresì , ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

Votazione: favorevoli 11 – contrari 0 – astenuti 0

DELIBERA

1. Di modificare , per quanto indicato in premessa , il comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione di C.C.n.11 del 19/05/2014, esecutiva

DA (testo previgente):

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 30%;
- elettrauto: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 50%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
- laboratori fotografici o eliografici: 50%;
- produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose: 50%.

A (TESTO CON MODIFICHE)

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 30%;
- elettrauto: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 50%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
- laboratori fotografici o eliografici: 50%;
- produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose: 50%;
- ipermercati e supermercati: 20%.

2. Di integrare l'art.10 con il comma 5 seguente:

5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva e fisicamente contigua, occupata a titolo transitorio da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento a TARI delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area ove vi è presenza di persone fisiche.

3. Di integrare l'art.23 con il comma 5 seguente:

5.A partire dall'anno 2015 la TARI è applicata, con le modalità di cui al precedente comma 2, in misura ridotta di due terzi per ciascun anno sull'unica e sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4. di modificare il comma 1 dell'art.25:

DA (testo previgente):

1. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

A (TESTO CON MODIFICHE)

1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione fruibile, escludendo dalla quantificazione i rifiuti da imballaggio, non può essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza.

5. Di modificare il comma 2 dell'articolo 36 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

DA (testo vigente):

"Articolo 36-Riscossione

...omissis...

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, un sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione, con l'eventuale addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, il Comune provvederà a notificare apposito avviso di accertamento con l'applicazione della sanzione per omesso o insufficiente pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi tributari."

A (testo con modifiche):

"Articolo 36-Riscossione

...omissis...

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con l'eventuale addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione";

5. Di dare atto che le predette modifiche ed integrazioni regolamentari avranno effetto dal 1° Gennaio 2015;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, con voti unanimi favorevoli degli 11 consiglieri presenti e votanti.

Allegati:

- Regolamento aggiornato con modifiche ed integrazioni
- Parere del revisore del conto
- Interventi dei Consiglieri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 434 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 09/07/2015 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 23/07/2015.

Villadose, 09/07/2015

L'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villadose, 09/07/2015

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno _____, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Villadose, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO



COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **27** Data Delibera **06/07/2015**

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 01/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 01/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DESTRO CRISTINA

